



COMUNE DI ELLO

Provincia di Lecco
23848 ELLO – via M. De Vecchi n. 17

tel. 0341 576164

fax 0341 260651

e-mail info@comune.ello.lc.it

casella di P.E.C.: ello@postemailcertificata.it

sito web www.comune.ello.lc.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 29 settembre 2008

Articolo 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di ELLO riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito operante nel territorio comunale e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e ricreativa.
2. A tale fine è istituito presso la Segreteria Generale del Comune "Il Registro Comunale delle Associazioni".

Articolo 2 - Requisiti

1. Qualsiasi associazione regolarmente costituita, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.
2. Non possono essere iscritti nel Registro i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro; inoltre, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo regolarmente registrato ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti

richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.

4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Lombardia, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.
6. L'iscrizione al Registro non determina diritti per le Associazioni iscritte.

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

1. Entro il 30 novembre di ogni anno tutte le Associazioni iscritte nel Registro, devono obbligatoriamente presentare una relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento del Registro, pena la cancellazione dallo stesso.
2. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo.

Articolo 6 - Vigilanza sul Registro

1. La vigilanza sul Registro è esercitata dall'Ufficio Segreteria Generale, che cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi e adempimenti prescritti.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web del Comune di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

Articolo 8 - Forme di sostegno

1. L'Amministrazione Comunale può sostenere le Associazioni iscritte nel registro in una o più delle seguenti forme:
 - a) erogazione di contributi in denaro se previste e consentite dalle legge ed in conformità alle disponibilità di bilancio, disposizioni di contabilità e priorità del Comune medesimo su progetto formalmente concordato con la stessa;
 - b) concessione del patrocinio;
 - c) concessione di piccoli spazi gratuiti su aree pubbliche per promuovere le proprie finalità e/o iniziative, anche per la raccolta di fondi a scopo di beneficenza.

Articolo 9 - Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento e non comporta di per sé l'erogazione di alcun contributo né la concessione di alcuna agevolazione

Articolo 10 - Agevolazione per affissioni

1. Le associazioni iscritte beneficiano della riduzione del 50% dell'imposta sulle affissioni.
2. Allo scopo di rendere effettivo il diritto alla riduzione, la Segreteria Generale del Comune invierà all'ufficio Tributi copia del registro e i successivi periodici aggiornamenti.

Articolo 11 - Piccoli spazi

1. L'Amministrazione Comunale concede, su richiesta, alle Associazioni iscritte nell'Albo spazi di suolo pubblico per saltuarie attività promozionali, anche per la raccolta di fondi a scopo di beneficenza. Non sono soggette al pagamento del previsto canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni fino ad una superficie massima di mq. 10, richieste non più di una volta al mese.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati avviene nei limiti strettamente necessari per la gestione del Registro Municipale delle Associazioni, e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".